

Igiene della convivenza uomo-animale

Sezione I

Animali d’Affezione – Disposizioni generali e divieti

Capo I° - Finalità e divieti

Art. 1 Finalità e definizioni

Il presente regolamento si prefigge la finalità di favorire una corretta convivenza tra le persone e gli animali, nel rispetto delle esigenze sanitarie, ambientali e del benessere degli animali.

Per “animale da compagnia” si intende ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall’uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all’uomo, come cani per disabili, animali da pet-therapy, da riabilitazione, e impiegati nella pubblicità. **Vengono altresì compresi quegli animali appartenenti a specie solitamente definite “non convenzionali”, quali gli animali esotici e pericolosi.** Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia.

Per “allevamento di cani e gatti per attività commerciali” si intende la detenzione di cani e di gatti, anche a fini commerciali, in numero pari o superiore a cinque femmine o trenta cuccioli per anno.

Per “commercio di animali da compagnia” si intende qualsiasi attività economica quale, ad esempio, i negozi di vendita di animali, le pensioni per animali, le attività di toelettatura e di addestramento.

Per “animale esotico” si intende ogni animale appartenente ad una specie facente parte della fauna selvatica esotica, vivente stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nei territori dei paesi di origine e dei quali non esistono popolazioni in ambiente naturale sul territorio italiano.

Art. 2 Divieti Generali

E' fatto assoluto divieto a chiunque e a qualunque titolo:

1. Di abbandonare cani, gatti e qualsiasi altro animale, sia domestico che selvatico in qualunque parte del territorio comunale.
2. Di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali, sottoporli ad eccessivi sforzi e fatiche, a rigori climatici ingiustificati per l'impiego, la specie, l'età o per natura valutata secondo le loro caratteristiche etologiche e comportamentali di ogni singola specie.
3. Di addestrare cani od altri animali ricorrendo a violenze fisiche e/o comportamentali e all'utilizzo di mezzi dolorosi **o che procurano paura o sofferenza.** Sono tassativamente vietate le lotte tra animali e/o le competizioni non autorizzate sotto qualsiasi forma.
4. **L’addestramento inteso ad esaltare l’aggressività dei cani.**
5. di condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento;

6. di separare i cuccioli dalla madre prima di 60 giorni;
7. di catturare animali randagi e/o vaganti se non per motivi di Polizia Veterinaria o per scopi protezionistici nei limiti e con i modi previsti dalla vigente normativa e dal presente Regolamento;
8. di detenere l'animale in carenti condizioni igienico-sanitarie o in maniera difforme alle singole esigenze di ogni specie, valutate anche secondo le loro caratteristiche etologiche, sia in caso di possesso che in caso di custodia anche temporanea. Ogni animale dovrà essere accudito e curato secondo le necessità tipiche della specie;
9. di colorare artificialmente pulcini o altri animali;
10. di intraprendere o promuovere forme di gioco, lotterie o intrattenimenti anche in occasione di fiere, mercati o spettacoli viaggianti, sagre, feste, mostre, ecc... la cui vincita sia costituita da animali, o comunque di offrirli in omaggio a qualsiasi titolo.
11. di trasportare o comunque tenere animali in condizioni o mezzi tali da procurare loro, anche potenzialmente, sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei, evitando di arrecare danni a terzi.
I mezzi di trasporto devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni, consentire un'adeguata ventilazione e ricambio d'aria.
Deve essere assicurato l'adeguato apporto idrico in base alle esigenze delle specie trasportate. Tali norme devono essere applicate anche in caso di trasporto degli animali per avviarli alla macellazione, fermi restando gli obblighi derivanti dalla normativa vigente.
12. di catturare, uccidere, disturbare e allontanare forzatamente le specie aviarie ivi compreso distruggere i siti di nidificazione durante il periodo della riproduzione e del successivo svezzamento, ovvero porre in atto qualsiasi forma di maltrattamento ambientale.
13. di utilizzare animali per l'accattonaggio; è prevista in tal caso la consegna al Canile Municipale o ad altra struttura convenzionata col Comune, da parte degli operatori autorizzati dalle Autorità competenti e il pagamento, da parte del proprietario, delle spese di mantenimento e cura.
14. di trasportare o comunque tenere animali nel bagagliaio delle autovetture, anche se ferme, qualora questo sia costituito da un vano chiuso e separato dall'abitacolo. E' altresì vietato lasciare animali chiusi al sole in qualsiasi veicolo e/o rimorchio o altro mezzo di contenzione.
15. E' vietato non garantire agli animali l'alternanza naturale del giorno e della notte, salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilire la data di inizio e fine del trattamento.
16. Chiunque venga a conoscenza di avvelenamenti, potrà darne immediata comunicazione all'Autorità Sanitaria del Comune di Palermo, che dovrà provvedere a disporre la bonifica del territorio interessato dall'avvelenamento
17. E' fatto divieto di tagliare o modificare code ed orecchie di animali domestici, tagliare le unghie ai gatti ovvero praticare la onisectomia, operare la devocalizzazione.

Le norme di cui al punto **6** e **10** non si applicano alle associazioni animaliste e ambientaliste (regolarmente iscritte al registro del volontariato o degli Enti Giuridici e all'Albo regionale previsto dalla L.R. n.15/2000) nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione.

Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle suddette disposizioni vengono applicate le sanzioni amministrative previste all'art.15 delle Sezione II.

Qualora i contravventori siano titolari di un'attività commerciale del settore, oltre all'applicazione della sanzione pecuniaria, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata.

Capo II° - Detenzione e conduzione animali d'affezione

Art.3 Detenzione nelle abitazioni di animali domestici

Nelle abitazioni urbane è consentita la detenzione di animali d'affezione nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti e senza pregiudizio per il benessere etologico dell'animale.

Gli alloggiamenti devono avere caratteristiche tali da garantire condizioni igieniche di detenzione adeguate in relazione alla salute delle persone e degli animali.

I detentori devono comunque assicurare che gli animali non provochino inconvenienti igienico - sanitari e non rechino molestia al vicinato.

I cani tenuti in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere.

Per i cani custoditi in box la superficie di base non dovrà essere inferiore a mq. 8 per cane, di cui almeno 2 mq. coperti. Ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di mq. 4.

Per i cani custoditi in recinto la superficie di base non dovrà essere inferiore a mq. 20, **di cui mq. 5 coperti**; ogni recinto non potrà contenere più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento; ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di mq. 6. I cani custoditi in box o recinti devono poter effettuare regolari uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno 8 volte superiore a quella minima, sopra riportata.

I box dovranno essere costruiti con materiale facilmente lavabile e disinfettabile, le pareti dovranno essere lisce ed i pavimenti isolati dal suolo ed adeguatamente coibentati.

Dimensioni dei box per cani e degli annessi recinti all'aperto

Ogni recinto non potrà contenere più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento (di età non superiore a sei mesi);

I cani custoditi in recinto devono potere effettuare almeno due uscite giornaliere, tranne che il recinto non abbia una superficie di almeno 8 volte superiore a quella sopra riportata.

Nei recinti ogni cane deve disporre di un recipiente con acqua e di un riparo (cuccia, casotto, etc.) che deve essere :

- a. coperto su almeno tre lati;
- b. con tetto impermeabilizzato o sovrastato da una tettoia a protezione dagli agenti atmosferici ;
- c. rialzato dal suolo o con pavimento che lo isoli dall'umidità del terreno;
- d. di altezza non inferiore a quella del cane;
- e. di larghezza tale da consentire al cane di potersi girare al suo interno.

Lo spazio recintato e il riparo devono essere puliti con regolarità.

Qualora l'ubicazione del recinto lo renda necessario deve essere predisposta una zona d'ombra esterna al riparo.

Le norme prescritte per i recinti, in quanto compatibili, si applicano ad ogni altro luogo in cui vengono detenuti i cani. È comunque vietato custodire i cani in ambienti separati dai locali di abitazione o di lavoro, quali soffitte, cantine, rimesse, garage, box, casotti, se non nelle ore notturne.

E' vietato isolare cani e gatti in balconi e terrazze.

Gli animali non in grado di convivere con altri dovranno essere tenuti opportunamente separati

E' vietato detenere cani legati o a catena. E' permesso, per periodi di tempo non superiori ad otto ore nell'arco della giornata, detenere i cani, dotati di apposito collare, ad una catena di almeno sei metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno cinque metri e di altezza di metri due dal terreno; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità.

In caso di detenzione di animali acquatici, il volume dell'acquario non dovrà essere inferiore a 4 litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati ed in ogni caso non dovrà mai avere una capienza inferiore a 40 litri d'acqua. E' vietato l'utilizzo di acquari sferici o comunque con pareti curve. E' vietato esporre animali acquatici per fini commerciali se non nei negozi regolarmente autorizzati.

Art. 4 Detenzione di animali da cortile

Può essere consentita, con l'assenso del proprietario del terreno o dell'appartamento ove trattasi di inquilino, la tenuta di piccoli animali da cortile nei giardini e simili, e, sui terrazzi, di colombi viaggiatori, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 5 Mantenimento degli Animali

Il possessore deve assicurare il corretto mantenimento dell'animale.

Il privato cittadino, possessore dell'animale e le Associazioni Animaliste che abbiano in affido gli animali devono inoltre impegnarsi a:

- sterilizzare i felini che abbiano la possibilità di uscire all'esterno;
- prendere ogni possibile precauzione per impedire la fuga del proprio animale;
- garantire la tutela di terzi da aggressioni e danni, **provvedendo a stipulare polizza assicurativa di responsabilità civile qualora la normativa in vigore lo preveda;**

Art. 6 Ritrovamento di cani ed altri animali domestici d'affezione

I cani vaganti regolarmente microchippati, ovvero non microchippati ma dei quali sia possibile identificare il proprietario o possessore, sono catturati con le modalità previste dalla legislazione vigente e sono restituiti al proprietario o possessore dietro pagamento delle spese di mantenimento e cura alla Amministrazione Comunale. Al proprietario, **in caso di accertato abbandono**, saranno inflitte le sanzioni previste dalla normativa vigente.

Le modalità di affidamento sono disciplinate dalla normativa vigente (art. 15 della L.R. 15/2000).

L'Amministrazione Comunale favorisce, attraverso l'Ufficio a ciò preposto, il ritrovamento di animali smarriti mediante gli idonei sistemi di divulgazione.

Art. 7 Conduzione dei cani ed altri animali in luoghi aperti al pubblico

Nelle piazze, vie e in tutti gli altri luoghi soggetti all'uso pubblico, i cani vanno tenuti al guinzaglio ed eventualmente anche muniti di idonea museruola, nei casi previsti dalla vigente normativa.

Tutti gli altri animali possono essere condotti nei luoghi di cui al precedente comma se muniti di idonei accorgimenti diretti ad evitare pericolo o intralcio alla circolazione, ovvero molestia alle persone e purché siano rispettate le condizioni di benessere etologico degli animali stessi.

L'accesso dei cani negli stabilimenti balneari è consentito esclusivamente negli spazi appositamente riservati previa autorizzazione della Capitaneria del Porto.

E' vietato l'ingresso dei cani negli spazi espressamente riservati al gioco dei bambini e negli spazi annessi alle scuole a ciò adibiti.

La sgambettatura dei cani è consentita negli appositi spazi realizzati dall'Amministrazione Comunale con uniforme distribuzione nel tessuto urbano.

Tali spazi saranno dotati di apposita cartellonistica, dovranno essere dotati di acqua, cestini per la raccolta dei rifiuti e zone di sosta per i proprietari e/o conduttori dei cani.

In tali spazi è consentito ai proprietari e/o conduttori di far vagare liberamente i cani, sotto il loro controllo e fermo restando l'obbligo di evitare che i cani stessi costituiscano pericolo per le persone, per altri animali o arrechino danno a cose.

In tutti gli spazi di uso pubblico devono essere rimosse, a cura dei proprietari, le deiezioni solide e pulito lo spazio lordato dagli animali.

In tutti i parchi, giardini e aree verdi i cani devono essere condotti osservando le superiori prescrizioni unitamente a tutte quelle contemplate nel Regolamento del verde pubblico e privato della Città di Palermo.

Qualora le superiori prescrizioni vengano disattese, la violazione viene sanzionata, così come contemplato all'art.55 del regolamento di cui al precedente capoverso, con la pena pecuniaria da 25,00€ a 150,00€

Art .8 Conduzione dei cani e altri animali domestici d'affezione in particolari luoghi e sui mezzi pubblici

Nei locali aperti al pubblico e nei pubblici uffici e sui mezzi pubblici di trasporto, i cani devono essere tenuti al guinzaglio **e museruola** ad eccezione dei cani o di altri animali d'affezione di piccola taglia tenuti in braccio o in apposito trasportino.

Non è consentito l'accesso sui mezzi di trasporto pubblico di cani di razza dichiarata pericolosa.

Sono consentiti l'introduzione nei luoghi di cui al precedente comma, ovvero il trasporto sui mezzi pubblici di altri animali domestici d'affezione a condizione che essi siano rinchiusi in apposito contenitore dotato di caratteristiche idonee a garantirne il benessere etologico.

Negli alberghi, ove siano ammessi, i cani e gli altri animali d'affezione devono sostare nelle stanze occupate dai singoli proprietari; nei luoghi comuni di transito i cani e gli altri animali debbono essere muniti di guinzaglio o museruola o rinchiusi in appositi trasportini.

Art. 9 Detenzione e conduzione di cani ed altri animali negli esercizi pubblici

E' vietato detenere e consentire l'introduzione di cani, gatti ed altri animali nei locali destinati alla produzione, preparazione, confezionamento, deposito e vendita all'ingrosso e al dettaglio di generi alimentari.

Nei ristoranti, bar ed alberghi ed esercizi simili, la possibilità di divieto di cui al primo comma è riservata alla libera disponibilità del titolare, il quale dovrà tuttavia apporre sulla porta d'ingresso apposito avviso dell'eventuale divieto. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo che conducono gli animali negli esercizi pubblici dovranno farlo usando il guinzaglio e la museruola nei casi previsti dalla normativa, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.

Art .10 Deroghe

Ferme restando le modalità di conduzione, i divieti inerenti la circolazione dei cani, non sono operanti per gli animali addetti a non vedenti, ipovedenti e agli handicappati, per gli animali addetti al salvataggio e per gli animali in dotazione alle forze dell'ordine, **impiegati in azioni d'istituto**.

Art 11 Detenzione di cani o altri animali in proprietà confinanti con pubblica via o con altra proprietà privata.

Le recinzioni della proprietà privata, confinante con strade pubbliche o con altre proprietà private, devono essere costruite e conservate in modo idoneo per evitare che l'animale possa scavalcarle, superarle, oltrepassarle con la testa o possa mordere o arrecare danno a persone o animali che si trovino dall'altra parte della recinzione.

Nei predetti luoghi o proprietà private deve essere esposto un cartello di avvertimento.

Qualora gli animali siano tenuti a catena dovranno essere custoditi comunque secondo le modalità previste dalle norme vigenti e dal presente regolamento (vedi sezione II^a art.35).

Capo III° - Gatti

Art.12 – Definizione dei termini usati nel presente capo

1. Per “gatto libero” si intende un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti.
2. Per “colonia felina” si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo.
3. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata “Gattaio” o “Gattaia”.

Art. 13 Protezione dei gatti in libertà.

I gatti che vivono in libertà sono tutelati ai sensi della vigente normativa regionale (art. 18 L.R. 15/2000).

L'area di sanità pubblica veterinaria dell'A.U.S.L. provvede alla loro sterilizzazione. In collaborazione con il Comune, successivamente, i gatti vengono rimessi in libertà nella colonia di provenienza, così come previsto dalla vigente normativa regionale.

Art. 14 Cura delle colonie feline da parte dei gattai e delle gattaie.

1. Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come gattai / e, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi e promuove corsi di formazione in collaborazione con l'Azienda Sanitaria; a seguito della

- frequentazione dei suddetti corsi verrà rilasciato apposito tesserino di riconoscimento.
2. l'accesso dei gattai e delle gattaie a zone di proprietà è subordinato al consenso del proprietario.

Art. 15 Colonie Feline.

1. Le colonie feline sono tutelate dal Comune che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal Codice Penale.
2. Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dal Comune in collaborazione con l'Azienda Sanitaria, le associazioni ed i singoli cittadini. Tale censimento deve essere regolarmente aggiornato sia al riguardo del numero dei gatti che delle loro condizioni di salute.
3. Le colonie di gatti liberi non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati in collaborazione con la competente Area di Sanità Pubblica Veterinaria dell'A.U.S.L. ed esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie.

Art. 16 Alimentazione dei gatti.

I Gattai e le gattaie sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto.

Capo IV - Scuderie, stalle, porcili, allevamenti di animali domestici

Art. 17 Prescrizioni sull'attività di allevamento di animali

Gli allevamenti di animali fanno parte delle industrie insalubri di prima classe, di cui all'art. 216 del T.U.LL.SS. approvato con R.D. 1265/34, pertanto chiunque intende attivare un allevamento deve munirsi delle necessarie autorizzazioni previste dalla normativa (scarichi, concessione edilizia ecc.), deve darne comunicazione al Sindaco 15 giorni prima dell'attivazione e adottare tutte le misure cautelative per non arrecare nocimento alla salute del vicinato con particolare riguardo alla lotta contro i parassiti, alle metodologie di disinfezione e disinfestazione, allo smaltimento delle deiezioni solide e liquide e allo smaltimento dei liquidi di lavaggio, in conformità a norme e regolamenti vigenti.

Il concime ottenuto dalle deiezioni degli allevamenti ubicati in campagna con a disposizione almeno un ettaro di terreno agricolo funzionalmente connesso con le attività di allevamento e di coltivazione del fondo, può essere utilizzato qualora sussistono le condizioni previste dalla normativa vigente.

Ogni allevatore deve tenere presso la propria azienda, da mostrare in caso di controllo, i registri di carico e scarico degli animali e quelli dei trattamenti terapeutici, preventivamente vidimati dal Servizio Veterinario dell'ASL, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa.

Art. 18 Condizioni delle scuderie e delle stalle

Le scuderie e le stalle devono normalmente essere isolate e distanti non meno di metri 30 dalle abitazioni. Quelle già annesse alle case non devono mai avere comunicazione diretta cogli ambienti abitabili né tenersi in locali sottostanti.

Le stalle debbono avere un'altezza non inferiore a m. (3) ed una cubatura di m. 30 per ogni capo di grosso bestiame e m. 15 per ogni capo di bestiame minuto; debbono essere coperte con volta o con altra copertura incombustibile e provviste di grandi finestre contrapposte per la necessaria aerazione ed illuminazione, munite di reticelle metalliche contro le mosche.

Indipendentemente dal numero delle finestre che le stalle possono avere, il soffitto deve essere attraversato fino oltre il tetto da una o più canne di ventilazione, che arrivino ad di sopra delle case vicine, munite di cappa aspirante di conveniente ampiezza.

Le mangiatoie, le rastrelliere, gli abbeveratoi ed il rivestimento delle pareti devono essere fatti con materiale atto ad essere lavato ed all'occorrenza disinfettato; in particolare le mangiatoie, saranno in muratura rivestite di cemento a forte presa, e reso liscio; le rastrelliere saranno metalliche, gli abbeveratoi, costruiti con tutte le regole dell'igiene, saranno adeguati al numero dei capi di bestiame e separati fra loro. Per l'abbeveramento, pulizia e lavaggi, vi dovrà essere abbondante dotazione di acqua.

Nelle pareti il materiale impermeabile e lavabile deve elevarsi ad un'altezza non minore di (2) metri. Al di sopra le pareti devono essere intonacate a calce ed imbiancate e così pure il soffitto.

I pavimenti devono essere impermeabili, con gli scoli inclinati verso la fogna e raccordati alle pareti e queste fra loro. I fognoli per le immissioni delle urine nelle fogne a perfetta tenuta, devono essere sempre costruiti con materiale impermeabile e muniti all'imbocco di chiusura idraulica.

Le stalle non devono servire per abitazioni, specialmente di notte, alle persone, né per deposito di attrezzi o di altri oggetti non necessari al governo del bestiame.

Tanto le stalle quando il bestiame devono essere tenuti in stato di massima pulizia ed è vietato tenervi deposito di letame in modo da recare il minimo incomodo possibile al vicinato.

Art. 19 Concimaie

Le concimaie devono essere costruite in muratura con fondo e pareti impermeabili e tenute lontane almeno 50 m. dalle abitazioni.

Art. 20 Depositi di pollame vivo e di altri piccoli animali

Fermo restando quanto stabilito dal Regolamento di P.U. (art. 43 e art. 44) i depositi e gli allevamenti di animali vivi dovranno sempre rispondere ai seguenti requisiti:

- a) I pollai e le conigliaie devono essere aereati e mantenuti puliti; devono essere ubicati al di fuori delle aree urbanizzate, all'interno delle quali sarà ammesso solo un numero di capi limitato all'uso familiare e comunque a distanza dalle abitazioni viciniori non inferiore a m. 20.
- b) le pareti dei pollai e delle colombaie debbono essere levigate, cogli spigoli arrotondati; il pavimento impermeabile, suscettibile di lavaggio, i posatoi ed i nidi sospesi e separati dai muri a mezzo di isolatori atti ad impedire la circolazione dei parassiti;
- c) le conigliere debbono essere provviste di sottofondo di zinco, lamiera o cemento a piano inclinato verso una doccia, la quale condurrà le orine ad un tubo di scarico. La conigliera sarà giornalmente pulita, ed il sottofondo lavato in modo da impedire che si formino esalazioni moleste;
- d) gli ambienti debbono essere provvisti di ampie aperture comunicanti con l'esterno. Restano comunque vietati i depositi suddetti a qualunque titolo e gli allevamenti domestici, nei centri abitati.

CAPO V - DELLA FAUNA SELVATICA ED ESOTICA

Art. 21 Detenzione di fauna selvatica

L'Amministrazione Comunale favorisce la presenza della fauna selvatica autoctona stanziale e migratoria che occupa il territorio urbano, attraverso la conoscenza qualitativa e numerica ed il miglioramento degli habitat.

E' vietato a chiunque, fatte salve specifiche autorizzazioni, immettere allo stato libero esemplari di fauna selvatica alloctona e/o autoctona con acquisite abitudini alla cattività, detenuti a qualunque titolo.

In ogni caso è vietata la detenzione degli animali di cui al presente articolo in condizioni che eludano i ritmi fisiologici della loro attività.

L'opera di potatura ed abbattimento degli alberi deve essere effettuata in periodi diversi da quelli riproduttivi degli uccelli, salvo esigenze particolari legate a ragioni di incolumità della cittadinanza.

Art. 22 Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona

1. È fatto assoluto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.
2. in particolare sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la

sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie.

Art. 23 Rinvenimento di fauna selvatica

Chiunque rinvenga animali selvatici feriti, in difficoltà o morti deve rivolgersi ad una delle seguenti strutture:

- le Ripartizioni Faunistico Venatorie;
- il Servizio Veterinario dell'A.U.S.I.;
- il locale distaccamento del Corpo Forestale della Regione;
- il Centro di recupero o di Primo Soccorso della fauna selvatica più vicino;
- i Vigili del Fuoco locali;
- le Forze dell'ordine locali;
- l'Istituto Zooprofilattico..

La struttura contattata adotterà le decisioni del caso e/o fornirà le informazioni necessarie. Gli animali vivi saranno trasportati al Centro di Recupero più vicino che si occuperà della cura e detenzione temporanea per la riabilitazione in ambienti idonei e, ove possibile, provvederà al successivo rilascio in natura.

Salvo quando previsto dalla L.R. 1 settembre 1997, n°33, sono vietati:

- ogni forma di uccellazione;
- la cattura e la detenzione di uccelli e mammiferi selvatici nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati;
- la caccia, la cattura e la detenzione di tartarughe di mare, testuggini sia di terra che di acqua dolce, di istrici;
- l'introduzione di specie alloctone.

Art 24 Detenzione di fauna esotica

La detenzione di fauna esotica è disciplinata dal regolamento CE in attuazione della normativa CITES

Art 25 Colombi Urbani

I cittadini che hanno problemi di convivenza con i piccioni e che vogliono allontanarli dalle loro abitazioni devono usare mezzi meccanici, per impedire loro di nidificare o di posarsi.

Allo scopo ci si dovrà rivolgere a ditte specializzate in ristrutturazioni edili, chiedendo loro la chiusura degli eventuali siti di nidificazione e/o l'installazione di appositi dissuasori meccanici di sosta sui cornicioni, sui tetti o sulle terrazze consistenti in :

- 1) reti in corda a maglia larga non meno di 10 cm., atte ad impedire l'accesso nei luoghi e comunque assolutamente inadatte ad impigliare l'animale;
- 2) punte esclusivamente in materiale plastico con estremità arrotondata. La punta non deve poter ferire l'animale ma bensì costituire un semplice ostacolo a posarsi nei luoghi;

3) comuni girandole in plastica il cui movimento causato dal vento spaventi il piccione ed impedisca, in molti casi, la possibilità di posarsi.

Per la chiusura dei nidi, effettuabile solo quando non vi siano piccoli, bisogna provvedere alla preventiva pulizia del nido.

È vietato l'uso di colla o veleni, che oltre ad essere sanzionato dal Codice Penale (maltrattamento di animali) risulta pericoloso per l'uomo e in special modo per i bambini.

L'Amministrazione Comunale si impegna a provvedere al recupero ed all'eventuale ricovero di colombi feriti presso strutture convenzionate e ad attivare iniziative, del tutto incruente, finalizzate a contenere il numero dei colombi urbani.

Art 26 Cavalli

Alla circolazione dei cavalli nelle strade del territorio urbano si applicano le disposizioni del Codice della strada (artt, 1,115,141,160,175).

E' fatto, altresì, obbligo ai conducenti di vetture a trazione animale, autorizzati dal Comune al servizio pubblico di piazza, di dotare le carrozze di idoneo contenitore applicato alle stanghe della carrozza e sollevato da terra, di dimensioni, capacità e caratteristiche tali da consentire la raccolta delle deiezioni prodotte dal cavallo durante il transito, evitandone la dispersione sul suolo pubblico.

E' fatto anche obbligo di lavare e disinfettare il suolo pubblico ogni qual volta il cavallo in sosta orini nonché di rimuovere le deiezioni eventualmente disperse sul suolo.

Capo VI – Attività con animali

Art .27 Servizio di emergenza veterinaria

Di concerto con l'A.U.S.L., il comune attiva poli di emergenza veterinaria idonei a svolgere il servizio di pronto soccorso, nell'arco delle 24 h. per animali feriti, traumatizzati e/o ammalati da realizzare presso i ricoveri o presso ambulatori veterinari privati.

Le Associazioni e/o Enti di protezione animale possono gestire in convenzione i servizi di cui sopra intesi al raggiungimento del benessere animale, prestando servizi di soccorso, cura e degenza degli animali traumatizzati e/o ammalati.

Art. 28 Informativa alla cittadinanza

Al fine di portare a conoscenza dei cittadini le necessarie informazioni relativi agli aspetti disciplinati dal presente regolamento e a tutte le problematiche connesse viene istituito, a cura dell'Ufficio comunale preposto, un numero telefonico che fornirà le indicazioni relative ai numeri telefonici e agli indirizzi dei vari poli di emergenza veterinaria accessibili, gli orari di apertura degli stessi nonché le eventuali indicazioni che si reputassero necessarie.

Art. 29 Mostre, fiere, esposizioni, circhi e serragli da installarsi in forma temporanea sul territorio cittadino

Fermo restando quanto disciplinato dal vigente Regolamento di Polizia Veterinaria (D.P.R. 320/54), gli Enti, le Associazioni o i privati che intendono effettuare sul territorio cittadino, mostre, fiere, esposizioni, serragli, gare sportive, meeting, sono soggetti ad autorizzazione da rilasciarsi su conforme parere del servizio veterinario dell'A.U.S.L., a cura dell'Amministrazione Comunale, previa richiesta da presentare almeno 60 giorni prima dell'evento; sono altresì obbligati successivamente, alla dovuta autorizzazione, a comunicare i termini e le modalità della manifestazione (luogo, data, orario, durata, oggetto, ecc...) al Comando di polizia Municipale per gli eventuali controlli amministrativi durante l'evento; nel caso in cui la manifestazione sia di natura prettamente cinofila, detta comunicazione dovrà essere inoltrata al competente reparto della Polizia Municipale (Nucleo Cinofili).

In tal caso il Nucleo Cinofili attiverà specifici controlli durante lo svolgimento dell'evento, mirati alla tutela, salvaguardia e incolumità delle persone partecipanti (sia attive che passive) nonché al rispetto e alla salute degli animali presenti.

E' vietata la partecipazione a manifestazioni espositive di cani e gatti di età inferiore a 4 mesi.

Gli animali di età superiore possono essere ammessi alle manifestazioni a condizione che abbiano idonea copertura vaccinale per le malattie individuate dalle Autorità sanitarie territoriali.

In particolar modo dette manifestazioni saranno soggette a controlli specifici in riferimento alla normativa vigente (L.R. n.15 del 3/7/2000, Legge 473/1993, in modifica dell'art. 727 C.P., legge n.189 del 20/7/2004, artt. 638, 672, C.P., art. 70 P.S., art.2052 C.C. e tutte le norme amministrative e penali in materia)

Art. 30 Attività di promozione

L'Amministrazione Comunale riconosce e promuove le attività atte ad incentivare sani rapporti di convivenza uomo/animale finalizzati a un reciproco benessere, promuovendo azioni intese a creare rapporti specifici di convivenza e benessere fra uomo e animale, di concerto con le Strutture sociali e sanitarie, con Istituti ed Enti pubblici e/o privati, comprese le Aziende Ospedaliere, preposte all'assistenza di persone, siano esse bambini o adulti. In particolare promuove l'adozione di iniziative rivolte ad anziani e bambini, siano essi residenti presso strutture residenziali, quali case di riposo e strutture protette o ricoverati presso istituti di cura, con animali da compagnia utilizzabili per la "pet-terapy"

A tal fine l'Amministrazione Comunale promuove politiche ed iniziative per l'affido di animali che altrimenti vivrebbero in stato di cattività presso pubbliche strutture, favorendo la creazione di oasi per animali all'interno delle strutture di cui al primo comma e

supportando l'affidamento di animali con adeguate iniziative. A tale fine pianifica opportuni programmi di intervento a largo raggio sul territorio per individuare le figure professionali idonee e i Servizi e gli Uffici Pubblici coinvolti.

L'Amministrazione Comunale, d'intesa col Servizio Veterinario dell'A.U.S.L. e con le associazioni animaliste cittadine, promuove altresì programmi di informazione e di educazione rivolti alla popolazione, con particolare riguardo alla fascia di età scolare per affermare il rispetto degli animali e la tutela del loro benessere.

Sezione II - Attività di vendita di animali vivi, mangimi e toelettatura

Capo I – Commercio di animali da compagnia, ornamentali ed esotici

Art. 31 Prescrizioni Generali

Gli esercizi per la vendita di animali d'affezione, ornamentali ed esotici, non possono essere attivati senza autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione Comunale, sentito il parere dell'Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria della Azienda U.S.L. n°6 di Palermo e dell'Area Dipartimentale di Igiene pubblica della Azienda U.S.L. n° 6 di Palermo, secondo le rispettive competenze.

Art. 32 – Requisiti igienico-sanitari degli esercizi di vendita

Gli esercizi per la vendita di animali d'affezione, ornamentali ed esotici, al fine del rilascio dell'autorizzazione sanitaria di cui all'art. 1 dovranno essere in possesso dei requisiti igienico sanitari previsti dalle vigenti norme ed in particolare:

- a) Non devono comunicare con abitazioni;
- b) Devono essere forniti di acqua potabile e servizi igienici;
- c) I locali destinati ad ospitare gli animali devono essere sufficientemente aerati con pavimenti e pareti dotati di superfici lavabili e disinfettabili di colore chiaro fino ad un'altezza di metri 2 dal suolo e dotati di dispositivi atti ad evitare l'ingresso di mosche o altri parassiti;
- d) Gli animali devono essere ospitati in gabbie, box o recinti adeguati alle esigenze di vita e di benessere proprie delle specie, mantenuti costantemente in buono stato di manutenzione e di pulizia con l'obbligo di provvedere all'immediata asportazione delle deiezioni, le gabbie ed i recinti per gli animali devono essere collocati in apposite zone del locale adeguatamente identificate e descritte nella documentazione tecnica allegata all'istanza di autorizzazione; eventuali variazioni dovranno essere comunicate allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Palermo e all'Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria dell'Azienda U.S.L. n°6. È fatto divieto agli esercizi commerciali fissi di esporre al pubblico, per più di due ore giornaliere, animali in vetrine, ad esclusione degli animali acquatici e dei volatili avendo cura che sia riparati dal sole. L'esposizione di volatili all'esterno o all'interno degli esercizi commerciali fissi deve essere effettuata avendo cura che gli stessi siano riparati dal sole e dalle intemperie, oltre ad essere provvisti di cibo ed acqua e siano collocati in gabbie le cui misure rispettino le prescrizioni del successivo articolo del presente regolamento.

Art. 33 – Dimensioni delle voliere

Le voliere per gli uccelli, salvo esigenze sanitarie, devono rispettare le seguenti dimensioni minime:

- Per un esemplare adulto la dimensione maggiore della gabbia deve essere di cinque volte superiore alla misura dell'apertura alare dell'uccello;
- Le altre due dimensioni non possono essere inferiori alla metà della prima;
- Per ogni esemplare in più le suddette dimensioni devono essere aumentate del 30%.

Art. 34 – Commercio di animali acquatici

È vietata la custodia di pesci in acqua insufficiente, povera di ossigeno e a temperature non conformi alle esigenze fisiologiche della specie; per tutti gli altri animali acquatici deve essere garantita la custodia in acqua sufficiente ed alle temperature conformi alle esigenze fisiologiche della specie.

Il ricambio dell'acqua deve essere garantito quotidianamente, qualora manchi un idoneo impianto a circuito chiuso filtrante.

Il volume dell'acquario non dovrà essere inferiore a 4 litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati ed in ogni caso non dovrà mai avere una capienza inferiore a 40 litri d'acqua. E' vietato l'utilizzo di acquari sferici.

L'acqua nei contenitori deve possedere le caratteristiche chimico- fisiche di cui necessita la specie d'appartenenza.

Art. 35 – Divieto di detenzione a catena

E' fatto assoluto divieto di tenere cani a catena fissa di lunghezza inferiore a metri 3, ovvero a metri 2 qualora la catena possa scorrere su un cavo aereo della lunghezza di almeno metri 3 e di altezza di metri 1,50, onde permettere all'animale di muoversi senza rimanere impigliato; in entrambi i casi le catene devono essere munite di due moschettoni rotanti alle estremità. In ogni caso gli animali presenti presso l'esercizio devono essere tenuti in condizioni tali da non arrecare alcun pericolo al pubblico ed al personale addetto alla vendita e custodia.

Art. 36 – Obblighi e divieti

Nelle ore notturne deve essere assicurato l'oscuramento da fonti luminose esterne.

Durante la chiusura infrasettimanale deve essere assicurata la somministrazione di cibo e acqua e la giusta illuminazione.

Per quanto riguarda la detenzione di fauna esotica vale quanto già prescritto dall'art. 24 della Sezione I "Detenzione di fauna esotica", di questo Regolamento.

Art. 37 – Attività ambulanti di vendita animali

Sono soggette ad autorizzazione anche le attività ambulanti di vendita di animali. Le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti alla vendita e/o l'esposizione di animali, hanno l'obbligo di tenere gli stessi in esposizione per non più di cinque ore giornaliere, protetti dal sole e dalle intemperie, fornendo loro il cibo e l'acqua necessari; nel caso che l'attività riguardi i volatili valgono anche le disposizioni di cui al precedente art. 33 relativo alle dimensioni delle gabbie. Gli automezzi addetti al trasporto devono

essere soggetti ad apposita autorizzazione rilasciata dallo SUAP con le medesime modalità previste dall'art. 31.

Art. 38 – Attività di vendita di mangimi ed esposizione di animali

Nel caso in cui la vendita e l'esposizione degli animali si effettuino all'interno di un esercizio per la vendita di mangimi ed accessori per gli stessi, all'interno del locale deve essere riservata una zona in possesso dei requisiti di cui alla lettera c del **precedente art. 32)** per ospitare gli animali, opportunamente distinta dalla zona vendita ed esposizione mangimi ed accessori.

Art. 39 – Adempimenti del commerciante

Il titolare dell'esercizio di vendita di animali vivi sia fisso che ambulante in quanto detentore degli animali è responsabile delle attività di identificazione e registrazione degli animali ospitati negli esercizi di vendita di animali d'affezione, ai sensi delle vigenti normative specifiche in materia. Il titolare deve provvedere all'apposita registrazione degli animali oggetto di commercio in un registro di carico e scarico, con indicazione della provenienza e della destinazione, vidimato dal Servizio Veterinario dell'A.U.S.L. La persona responsabile deve essere in possesso delle cognizioni necessarie all'esercizio dell'attività, di qualificata formazione professionale o di comprovata esperienza nel settore degli animali di compagnia. Il titolare è responsabile anche dello stato di salute dell'animale, oggetto del commercio, provvedendo ai trattamenti sanitari necessari o previsti dalla legge. Ogni animale venduto o ceduto a qualsiasi titolo, compresi quelli appartenenti alla fauna esotica, dovrà essere accompagnato da certificazione veterinaria attestante la buona salute dell'esemplare. Tale certificato avrà validità pari a trenta giorni. Ogni caso, anche sospetto, di malattia e/o mortalità degli animali ospitati nell'esercizio di vendita dovrà essere segnalato tempestivamente all'Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria dell'Azienda U.S.L. n° 6 di Palermo per i provvedimenti del caso. Per tutti gli animali detenuti il titolare dell'autorizzazione dovrà conservare per almeno due anni la documentazione attestante la provenienza degli stessi.

Art. 40 - Obblighi degli allevatori

Viene definito "allevamento di cani e gatti per attività commerciali" la detenzione di cani e gatti a fini commerciali, in numero pari o superiore a 5 femmine o 30 cuccioli per anno. Fermo restando l'obbligo di garantire il benessere degli animali e di rispettare la normativa vigente, gli allevatori di cani o i possessori di cani a scopo di commercio hanno l'obbligo di consegnare una copia conforme del registro di carico e scarico dei movimenti dei cani allevati e/o venduti, semestralmente, al Servizio Veterinario dell' A.U.S.L., ai fini di un costante monitoraggio della presenza di cani sul territorio urbano.

Gli allevatori amatoriali di cani dovranno cedere gli animali rilasciando all'interessato certificato attestante il buono stato di salute dell'animale. Copia di tale certificato dovrà essere conservata per almeno due anni presso l'allevatore amatoriale per gli eventuali controlli espletati dagli Organi di vigilanza.

Gli allevatori, anche quelli amatoriali, dovranno impedire la proliferazione nel caso di malformazioni o malattie genetiche a carattere conclamato trasmissibili alle cucciolate. E' vietato vendere o cedere a qualsiasi titolo animali ai minori di 18 anni.

Capo II- Esercizi che effettuano lavaggio e toelettatura

Art. 41 – Requisiti igienico-sanitari degli esercizi di toelettatura

Gli esercizi che effettuano lavaggio e toelettatura di animali d'affezione, al fine del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 31, dovranno essere in possesso dei requisiti igienico sanitari previsti dalle vigenti norme ed in particolare:

- a) Devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 32 lettere a), b), c);
- b) Devono essere opportunamente riscaldati e dotati di appropriate attrezzature per il lavaggio e toelettatura degli animali con dotazione idrica con scarichi collegati alla rete fognaria e attrezzati con box per la sosta degli animali preferibilmente posti in ambiente diverso da quello in cui sono installate le vasche di lavaggio.
- c) Devono essere dotati di sala d'aspetto di dimensioni adeguate alla potenzialità lavorativa dell'esercizio.
- d) Nei locali di toelettatura gli animali devono sostare per il tempo necessario alle operazioni di lavaggio, con espresso divieto di sosta all'interno dei locali, compresa la sala d'aspetto, fuori dell'orario di apertura.
- e) Nel caso in cui l'attività di lavaggio e toelettatura si effettui all'interno di esercizi per la vendita di animali, mangimi ed accessori ed attrezzature per gli stessi, la sala toelettatura e la relativa sala d'attesa devono essere opportunamente separate dagli altri locali dell'esercizio e comunque in possesso dei requisiti previsti dall'art. 32 punti a), b) e c) esclusa la presenza di ulteriori servizi igienici dedicati esclusivamente ai locali di lavaggio e toelettatura.
- f) Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, il titolare deve esibire copia una relazione tecnica descrittiva degli impianti di cui è in possesso la struttura e del ciclo di lavorazione, redatte e firmate da un tecnico iscritto all'albo professionale (ingegnere, architetto, geometra) e dall'interessato, con specificazione in merito alle modalità di approvvigionamento idrico, dello smaltimento dei rifiuti solidi (ad esempio imballaggi, rifiuti di origine animale) e dei rifiuti liquidi, alla conservazione degli alimenti, alle emissioni in atmosfera, alle modalità di smaltimento delle acque reflue, all'eventuale uso di locali sotterranei, alla regolarità e conformità alla normativa CEE dell'impianto elettrico.
- g) All'interno della sala d'aspetto, qualora lo spazio disponibile lo consenta, potranno essere esposti per la vendita esclusivamente prodotti per l'estetica ed accessori per gli animali.
- h) Per il personale devono essere rispettate le disposizioni di cui al D. Lgs. 626/94 relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro e alla salute dei lavoratori durante il lavoro e le disposizioni di cui alla L. 46/90 relativa alla sicurezza degli impianti elettrici.
- i) Il locale deve essere dotato di un sistema di pulizia e sterilizzazione dello strumentario utilizzato.

Art. 42 – Obblighi del commerciante

Ogni caso, anche sospetto, di malattia e/o mortalità degli animali ospitati nell'esercizio di vendita dovrà essere segnalato tempestivamente all'Area Dipartimentale di sanità Pubblica Veterinaria dell'Azienda U.S.L. n.6 di Palermo, per i provvedimenti del caso.

Capo III- Esercizi di vendita di alimenti per animali.

Art.43 – Condizioni per la vendita degli alimenti

Gli alimenti per cani e gatti, in scatola o comunque in confezioni sigillate, possono essere venduti alle seguenti condizioni:

- a) che i locali di vendita siano ritenuti idonei;
- b) che tale vendita sia limitata ai soli prodotti in confezioni sigillate conservabili a temperatura ambiente;
- c) che detti prodotti siano conformi alle norme di produzione e di commercializzazione dei mangimi secondo la normativa vigente;
- d) che nell'ambito dell'esercizio commerciale, sia per l'esposizione che per la distribuzione, venga riservato un apposito scomparto o armadio o scaffale debitamente distanziato dagli spazi dedicati ai generi alimentari ad uso umano;
- e) che l'esposizione dei prodotti nelle condizioni di cui alla lettera c) avvenga con l'affissione di una tabella riportante "prodotti in confezione per cani, gatti, ecc..";
- f) che analoga caratterizzazione, salve le norme di etichettatura di cui alle citate leggi, appaia sulle confezioni di vendita.

Art. 44 – Oneri del Comune

Lo SUAP del Comune di Palermo ha l'onere di comunicare all'Area Dipartimentale di Sanità pubblica Veterinaria dell'Azienda U.S.L. n. 6 di Palermo, l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione agli esercizi che effettuano attività di vendita di mangimi per animali al fine di consentire una efficace pianificazione dell'attività di vigilanza.

Capo IV - Disposizioni finali

Art.45 – Vigilanza

Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento tutti gli organi di vigilanza previsti dalla Legge n. 689/81 e in particolare gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale.

Art.46 - Sanzioni

Fatte salve in ogni caso eventuali responsabilità penali in materia, in particolare quelle previste dagli artt. 544 bis, ter, quater, quinquies, sexies, 638,727 del Codice Penale e dalla Legge 20 luglio 2004, n.189 e successive modificazioni ed integrazioni che interverranno anche successivamente all'entrata in vigore del regolamento, tutte le violazioni alle norme contenute nel presente regolamento che non siano già appositamente sanzionate da normativa vigente, sono comminate ai sensi del capo 1° della Legge 24/11/1981 n. 689 e dall'art. 7 bis Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.

- Chiunque attivi un esercizio di vendita di animali d'affezione, ornamentali ed esotici o di sala per la toelettatura di piccoli animali o attività di vendita di animali in maniera ambulante, senza l'autorizzazione prevista dall'art. 31 è punibile **con le sanzioni previste dalla vigente disciplina in materia di commercio**

L'inosservanza alle disposizioni del presente regolamento è punibile con una sanzione amministrativa tra un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00.

Sempre che la violazione non costituisca reato, ove un fatto. ovvero un comportamento, entrambi o singolarmente effettuati in dispregio alle prescrizioni del presente regolamento, risulti sanzionato oltre che dalle presenti norme anche da altri regolamenti comunali, sarà applicata, nei confronti del o dei trasgressori. una sola sanzione amministrativa, precisamente quella di importo maggiore.

In riferimento all' art. 16 della Legge 24 Novembre 1981, n. 689, è ammesso il pagamento di una somma di denaro in misura ridotta pari ad un terzo del massimo edittale della sanzione prevista per la violazione commessa o se più favorevole al doppio del minimo edittale della sanzione stessa, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, oltre il costo della notifica.

I proventi delle sanzioni verranno destinati al miglioramento dei servizi relativi ai dettati del Regolamento.

I criteri per l'ingiunzione delle sanzioni sono quelli previsti dalla deliberazione di G.M. n° 507 del 28/11/2005.

Art. 47 - Incompatibilità ed abrogazione norme

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si intendono abrogate tutte le disposizioni regolamentari precedenti contrarie e/o incompatibili con i principi e le norme contenute nel presente Regolamento. Ogni successiva modifica e/o integrazione legislativa si intende parte integrante del presente regolamento per l'adeguamento e il coordinamento del testo.